

# Finanziaria 2001

- [1. Perequazione automatica delle pensioni](#)
- [2. Maggiorazione sociale al trattamento minimo](#)
- [3. Pensione alle casalinghe](#)
- [4. Opzione per il sistema contributivo](#)
- [5. Contributo per gli oneri di riscatto](#)
- [6. Diritto alla prosecuzione volontaria](#)
- [7. Maggiorazioni delle prestazioni assistenziali](#)
- [8. Totalizzazione dei diversi periodi assicurativi](#)
- [9. Cumulo fra la pensione e redditi da lavoro](#)
- [10. Cumulo tra rendita INAIL e pensione di reversibilità](#)
- [11. Danno biologico](#)
- [12. Previdenza complementare nel Pubblico Impiego](#)
- [13. Incentivi al ritardo del pensionamento di anzianità](#)
- [14. Lavoratori socialmente utili](#)
- [15. Lavori usuranti](#)

## **1. Perequazione automatica delle pensioni**

L'articolo 69 contiene una serie di disposizioni relative al sistema pensionistico.

La prima (comma 1) è relativa alla modifica del sistema di scala mobile che tenendo conto della entità totale dei trattamenti pensionistici - come disposto dall'articolo 34, comma 1, della legge n° 448/98 - verrà completamente ristrutturato.

Come si ricorderà, fino all'anno 2000 l'adeguamento al costo della vita veniva erogato secondo un criterio a scalare per fasce di importo di pensione, come risulta dalla seguente tabella:

FASCIA DI IMPORTO % DI AUMENTO AUMENTO CORRISPONDENTE

Fino a tre volte il trattamento minimo 100 2,40%

Da due a tre volte 90 1,44%

Da tre a cinque volte 75 1,20%

Tra cinque e otto volte 30 0,48%

Superiore a otto volte 0 0

Il meccanismo risulta così modificato:

Fino a tre volte il trattamento minimo 100 2,40%

28.817.100

Tra tre e cinque volte 90 2,16%

28.817.101

48.028.500

Superiori a cinque volte 75 1,80%

48.028.501

## **2. Maggiorazioni sociali del trattamento minimo**

Lo stesso articolo interviene (commi 3 e 4) ad aumentare le maggiorazioni sociali, già introdotte dall'articolo 1 della legge n° 544/88.

Si segnala, innanzitutto, la totale equiparazione di tutti i trattamenti pensionistici ai fini della applicazione di tale normativa. La maggiorazione, pertanto, ora compete non solo ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, bensì anche ai titolari di pensioni a carico dei fondi sostitutivi ed esclusivi della predetta assicurazione.

Nella seguente tabella sono evidenziati gli importi spettanti fino al 31 dicembre 2000 e quelli spettanti dal 1° gennaio 2001:

Categorie di pensionati Maggiorazione anno 2000 Maggiorazione anno 2001

Età superiore a 75 anni 80.000 180.000

Età superiore a 65 anni 80.000 160.000

Età superiori a 60 anni 30.000 50.000

Ovviamente la modifica dell'importo della maggiorazione incide anche sulle condizioni reddituali richieste per poter accedere al beneficio, poiché resta inalterato il meccanismo in base al quale:

per il pensionato solo, il limite di reddito è pari all'importo annuo del trattamento minimo e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;

per il pensionato coniugato, il limite individuale è pari a quello della lettera a), mentre quello coniugale è pari al limite di cui alla lettera a) sommato all'ammontare annuo dell'assegno sociale.

Resta confermato che coloro i quali sono titolari di un trattamento pensionistico superiore all'importo del trattamento minimo possono avere diritto alla maggiorazione, in misura tale da non superare comunque il limite di reddito previsto. Di conseguenza la maggiorazione può essere corrisposta anche in misura parziale.

In base all'indice previsionale dell'aumento del costo della vita per l'anno 2001 (+2,4%), il trattamento minimo è fissato in lire 738.900 mensili, l'assegno sociale è fissato in lire 659.650 mensili. Di conseguenza i limiti reddituali per l'anno 2001 per accedere alla maggiorazione nelle tre ipotesi illustrate saranno i seguenti:

Categorie di pensionati Pensionato non coniugato Pensionato coniugato

Età superiore a 75 anni 11.945.700 20.521.150

Età superiore a 65 anni 11.685.700 20.261.150

Età superiori a 60 anni 10.255.700 18.831.150

All'articolo 78, comma 10, viene precisato, il meccanismo applicativo delle nuove maggiorazioni. Chi presenterà la relativa domanda entro il 30 giugno 2001 potrà fruire delle maggiorazioni a decorrere dal 1° gennaio 2001, ovvero dal compimento dell'età se successiva, altrimenti dal mese successivo alla presentazione della domanda.

### **3. Pensione alle casalinghe**

Il comma 5 dell'art. 69 interviene ancora una volta in merito alla normativa concernente la pensione delle casalinghe, stabilendo la rivalutazione dei contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nella pregressa "assicurazione facoltativa" nonché di quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000 a titolo di "Mutualità pensioni", secondo i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili utili per la quota A di pensione, di cui all'articolo 3 della legge n° 297/82.

La suddetta rivalutazione determinerà un aumento dei trattamenti pensionistici già liquidati. Aumento che verrà corrisposto con decorrenza dal 1° gennaio del 2001.

Viene, inoltre, stabilito che la medesima rivalutazione deve essere applicata anche ai contributi versati dal 1° gennaio 2001 nella stessa assicurazione facoltativa.

Non vengono invece rivalutati, secondo i suddetti criteri, i contributi versati nel fondo "Mutualità pensioni" per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che saranno computati con il sistema contributivo, secondo quanto disposto all'articolo 4 del decreto legislativo n° 565/96.

Si ricorda che tale contribuzione è ancora in attesa di una compiuta definizione, poiché l'originario meccanismo, che prevedeva una collocazione volontaria all'interno di una delle 5 classi di contribuzione previste, è stato sostituito dalla legge n° 144/99 con un meccanismo di contribuzione assolutamente volontaria, ancorata unicamente ad un minimo di lire 50.000 annue. I criteri di versamento e soprattutto i criteri di calcolo delle pensioni dovranno essere regolamentati con apposito decreto ministeriale.

Previdenza complementare casalinghe

Il comma 14 dell'articolo 78 riguarda i soggetti destinatari del "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" (ex Mutualità casalinghe), anche se non iscritti al fondo predetto.

Come si ricorderà il decreto legislativo n° 124/93, modificato dal decreto legislativo n° 47/2000, aveva previsto la possibilità di individuare forme di contribuzione attraverso "gli sconti" accreditabili mediante acquisti in centri di vendita convenzionati; tale accredito era però limitato ai soli acquisti i cui pagamenti erano regolati mediante "moneta elettronica" e ciò, in effetti, appariva abbastanza limitativo.

Con la modifica introdotta dal comma in esame sono ora previsti anche altri mezzi di pagamento che consentono l'accredito degli "sconti" anche ai non titolari della moneta

elettronica.

#### **4. Opzione per il sistema contributivo**

L'opzione per il sistema contributivo viene differita al 1.1.2003 (comma 6 art. 69).

Su tale argomento si ponevano una serie di dubbi interpretativi e di vuoti normativi (contribuzioni miste etc) per i quali si rimane in attesa di chiarimenti ministeriali.

Come avevamo evidenziato, con nostra circolare del 14.9.2000 n. 116, i soggetti maggiormente premiati erano da un alto coloro i quali erano titolari di retribuzioni elevate (oltre i limiti di retribuzione imponibile del sistema contributivo) e dall'altro coloro i quali potevano vantare sul solo periodo di riferimento retribuzioni elevate.

La sospensione di ben due anni per l'esercizio di tale diritto non appare, comunque, giustificata, tanto più se si tiene conto che molti lavoratori (e non solo quelli con retribuzioni elevate!!) potendolo fare avevano scelto di optare per il sistema contributivo ed in alcuni casi anche a fronte di un trattamento pensionistico più basso. Devono essere, pertanto, risolti i casi di quei lavoratori cessati dal servizio per dimissioni volontarie (o incentivate), per licenziamento o in preavviso.

In data 17 gennaio 2001 è stato presentato un emendamento che ha già ottenuto il parere favorevole della Commissione Bilancio della Camera negli ultimi giorni di gennaio.

Il testo dell'emendamento modifica radicalmente i criteri di costruzione del montante per le anzianità contributive accreditate fino al 31.12.1995, con parametri molto più restrittivi.

Purtroppo non risulta invece presentato alcun emendamento per risolvere la questione relativa a tutti quei lavoratori che, avendo scelto di optare per il sistema contributivo, hanno cessato dal servizio per dimissioni il 31.12.2000 e si trovano senza retribuzione e senza pensione.

#### **5. Contributo per gli oneri di riscatto o dei versamenti volontari per i lavoratori precari**

Un ulteriore intervento è poi destinato a dare migliore copertura assicurativa ad una serie di lavoratori precari.

Innanzitutto viene stabilito (comma 9 art. 69) che, per favorire la copertura assicurativa dei periodi di vuoto dei lavoratori a tempo determinato e di quelli con attività discontinue, dei periodi di formazione, dei periodi di lavoro a part-time e dei lavoratori parasubordinati, verrà istituito presso l'INPS un apposito fondo, che dovrà servire per alleviare il costo del riscatto o della prosecuzione volontaria.

A tale fondo confluiranno, oltre alle risorse che si renderanno disponibili in seguito alla introduzione del contributo di solidarietà sulle pensioni di importo più elevato, apposite risorse a carico dello Stato quantificate in lire 70 miliardi per il 2001, 50 miliardi per il

2002 e 27 miliardi per il 2003.

In altra parte della norma (comma 11) viene di conseguenza rinviato ad un successivo decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compito di determinare le modalità e i criteri del supporto di cui al comma 9.

Successivamente vengono disposti alcuni aggiustamenti normativi (commi 12 e 13) conseguenti alle precedenti disposizioni, fra i quali la modifica dell'articolo 9 della legge n° 196/97 – norme in materia di lavoro interinale. Si precisa meglio il contesto nel quale un ulteriore decreto ministeriale dovrà stabilire la retribuzione convenzionale sulla base della quale potrà essere versata la differenza contributiva per i periodi in cui i lavoratori interinali abbiano percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale o abbiano ricevuto l'indennità di disponibilità.

## **6. Diritto alla prosecuzione volontaria**

In questo contesto si inserisce (comma 10 art. 69) una misura da tempo attesa in materia di prosecuzione volontaria. Come si ricorderà, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n° 184/97 i requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione ai versamenti volontari furono limitati alla sola presenza di tre anni nel quinquennio precedente la domanda.

Con la modifica ora introdotta il legislatore si è finalmente accorto dell'errore fatto ed ha ripristinato, in alternativa al predetto requisito, quello di 5 anni di contribuzione nell'arco della vita lavorativa (3^ comma L.47/83).

Tale modifica consente di recuperare molte situazioni.

Resta inteso, comunque, che, nel caso in cui il decorrere del tempo abbia irreparabilmente danneggiato alcuni lavoratori facendo loro perdere, o comunque ritardare, l'accesso a determinate prestazioni, continueremo l'attività di contenzioso a suo tempo intrapresa.

## **7. Maggiorazioni delle prestazioni assistenziali**

L'articolo 70 regola una serie di maggiorazioni per i titolari di prestazioni di natura assistenziale o comunque per i titolari di prestazioni di importo esiguo.

Il primo intervento (commi da 1 a 3) riguarda i titolari di assegno sociale per i quali sono previste due diverse maggiorazioni in funzione dell'età del soggetto titolare:

Categorie di titolari di AS	Importo maggiorazione
Età superiore a 75 anni	40.000
Età superiore a 65 anni	25.000

Tenuto conto di tale intervento e tenuto conto dell'aumento di scala mobile, quindi,

l'assegno sociale per l'anno 2001 potrà essere erogato nei seguenti importi:

Categorie di titolari di AS	Assegno base	Assegno con maggiorazione
Età superiore a 75 anni	659.650	699.650
Età superiore a 65 anni	659.650	684.650

Ovviamente il diritto a tali maggiorazioni è ancora una volta subordinato a particolari limiti reddituali, valutati in misura diversa a seconda se il beneficiario risulti o meno coniugato.

Per i soggetti non coniugati il limite da non superare non è altro che l'importo annuo dell'assegno sociale e della maggiorazione, mentre per i soggetti coniugati il limite è pari alla somma dell'importo annuo dell'assegno sociale, della maggiorazione e del trattamento minimo di pensione.

Da sottolineare che mentre per il diritto all'assegno sociale i limiti reddituali per i coniugati o per i non coniugati sono alternativi, nel caso della maggiorazione debbono essere rispettati entrambi; resta invariato il meccanismo in base al quale detta maggiorazione può spettare in misura ridotta, in un'entità comunque tale da non far superare, nel complesso, il limite reddituale.

Riassumendo, dal 1° gennaio 2001 i limiti reddituali per il diritto all'assegno sociale sono i seguenti:

Categorie di titolari di AS	Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Generalità dei soggetti	8.575.450	17.150.900

I limiti reddituali per il diritto alla maggiorazione dell'assegno sociale sono i seguenti:

Categorie di titolari di AS	Limite di reddito individuale	Limite di reddito coniugale
Età superiore a 75 anni (40.000)	9.095.450	18.701.150
Età superiori a 60 anni (25.000)	8.900.450	18.506.150

Il secondo intervento (comma 4) riguarda i titolari di pensione sociale, per i quali è previsto un incremento dell'"aumento della pensione sociale", già erogato ai sensi dell'articolo 2 della legge n° 544/88, nella stessa misura dell'aumento disposto dal comma 1.

In conseguenza di tale intervento l'aumento della pensione sociale, già erogato nella misura unica di lire 125.000 mensili, diventa così differenziato dal 1° gennaio 2001:

Categorie di titolari di PS	Importo Aumento della PS
Età superiore a 75 anni	165.000

Età superiori a 65 anni	150.000
-------------------------	---------

Analogo discorso va fatto per i limiti di reddito che dal 1° gennaio 2001 sono previsti nelle seguenti entità:

Categorie di titolari di PS	Limite di reddito individuale	Limite di reddito coniugale
Età superiore a 75 anni (165.000)	9.212.450	18.818.150
Età superiori a 65 anni (150.000)	9.017.450	18.623.150

Il terzo intervento (comma 5) riguarda i soggetti titolari di PS e AS derivanti dalla trasformazione al 65° anno di età delle pregresse prestazioni fruitive in qualità di invalidi civili o sordomuti, nonché i ciechi civili di età pari o superiore ai 65 anni.

Per i titolari di PS e AS non vi sono particolari problemi poiché i requisiti non si discostano da quelli già illustrati, mentre per i ciechi civili vi sono entità diverse a seconda dell'età; le seguenti tabelle evidenziano importi e limiti di reddito della maggiorazione tenuto conto anche di quanto erogato dalle precedenti finanziarie:

Categorie di titolari	Importo aumento
Nati tra il 1926 e il 1930 (- 75 anni)	129.050
Nati prima del 1926 (+ 75 anni)	144.050
Nati dopo il 1930 (- 75 anni ma + di 65 anni)	129.050

Categorie di titolari	Limite di reddito individuale	Limite di reddito coniugale
Nati tra il 1926 e il 1930 (- 75 anni)	7.152.600	24.439.400
Nati prima del 1926 (+ 75 anni)	7.347.600	24.643.400
Nati dopo il 1930 (- 75 anni ma + di 65 anni)	8.661.250	16.997.500

Il quarto intervento (comma 6) riguarda tutte le categorie di invalidi civili (invalidi civili, ciechi e sordomuti) di età inferiore ai 65 anni, per i quali è prevista una maggiorazione di lire 20.000 mensili.

I meccanismi sono di nuovo identici a quelli già illustrati, per cui il limite di reddito per fruire di tale maggiorazione è quello evidenziato nella seguente tabella:

Categorie di titolari	Limite di reddito individuale	Limite di reddito coniugale
Età inferiore a 65 anni (20.000)	8.835.450	18.441.150

## 8. Totalizzazione dei diversi periodi assicurativi

L'articolo 71 riguarda la totalizzazione dei periodi assicurativi. In verità tale normativa aveva già compiuto un certo percorso nel complesso iter parlamentare, tant'è che la Commissione lavoro della Camera aveva costituito un gruppo ristretto, con il compito di redigere un testo unificato dalle diverse proposte di legge presentate, il gruppo di lavoro che aveva esaurito il proprio compito proponendo alla Commissione tale testo (Atto Camera n° 1554).

La sentenza n° 61/99 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge n° 45/90 (ricongiunzione liberi professionisti) nella parte in cui, in assenza del diritto a pensione, non consente, in alternativa alla ricongiunzione ritenuta eccessivamente onerosa, la totalizzazione dei diversi periodi assicurativi.

L'articolo in esame corrisponde solo in parte alle aspettative che si erano generate. L'articolo subordina la totalizzazione alla mancanza del requisito contributivo per il diritto a pensione in ognuno degli ordinamenti (assicurazione generale obbligatoria, forme sostitutive, esclusive o esonerative) cui il lavoratore risulti iscritto; inoltre, a ridurre l'efficacia della norma, interviene la previsione in base alla quale la totalizzazione è utile unicamente al fine di perfezionare i requisiti per la "pensione di vecchiaia" e dei "trattamenti pensionistici per inabilità", fermo restando che la norma opera anche nei confronti dei superstiti, ancorché l'assicurato sia deceduto prima dell'età pensionabile.

La norma fa riferimento alla sola pensione di inabilità, anche se l'utilizzo del plurale (trattamenti pensionistici per inabilità) può far ritenere che la stessa sia rivolta anche ai trattamenti per invalidità; verificheremo quale interpretazione ne daranno gli enti ai fine di assumere atteggiamenti conseguenti.

L'esclusione della possibilità di perfezionare i requisiti per la pensione di anzianità, lascia irrisolti i problemi di tutti quei lavoratori, in particolare i parasubordinati esclusi dal mercato del lavoro prima del raggiungimento dei 35 anni di contribuzione nel fondo lavoratori dipendenti ancorché raggiungono i 35 anni di contribuzione con quella versata nella gestione separata del 10%.

Potendo accedere alla totalizzazione dei periodi, la norma prevede (comma 2) che ciascuna gestione previdenziale liquiderà in pro-quota il trattamento derivante da ogni spezzatura assicurativa, secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento.

Solo per le pensioni da liquidare con il sistema retributivo, però, sarà usata la vera tecnica della "totalizzazione", poiché in tal caso la pensione verrà calcolata sulla base di un importo virtuale determinato tenendo conto dell'intera anzianità assicurativa, al quale verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al rapporto tra l'anzianità assicurativa della gestione e quella complessiva (lo stesso identico meccanismo in uso per la liquidazione delle pensioni in regime di convenzione internazionale).

Negli altri casi (sistema contributivo) ognuno liquiderà semplicemente la quota di propria competenza.

Interessanti sono due aspetti trattati successivamente: il primo è relativo alla dinamica costo vita della pensione ed alla eventuale integrazione al trattamento minimo. Per tali fattispecie i diversi pro-quota di pensione liquidati costituiscono un tutt'uno soggetto a rivalutazione complessiva e ad integrazione al trattamento minimo. L'integrazione sarà

a carico della gestione che eroga il pro-quota di importo più elevato.

Il secondo è, invece, relativo alla ricongiunzione dei periodi contributivi (legge n° 29/79 o legge n° 45/90), per la quale è previsto che nel caso in cui il procedimento non sia ancora definitivamente concluso (pagamento di tutte le rate), il lavoratore può optare per la totalizzazione con diritto al rimborso delle somme pagate maggiorate degli interessi legali.

In ogni caso sarà necessario tornare sull'argomento, poiché è previsto (comma 2) che il Ministero del lavoro emani, entro due mesi, uno o più decreti per definire le modalità applicative della normativa.

## **9. Cumulo fra pensione e redditi da lavoro**

Grandi novità sono introdotte dall'articolo 72 in materia di cumulo fra pensione e redditi da lavoro.

Innanzitutto viene stabilito (comma 1) che le pensioni di vecchiaia e quelle liquidate con almeno 40 anni di contributi, ivi compresi i contributi utilizzati successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (messaggio INPS 4233/99), liquidate a favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, sono interamente cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente.

L'efficacia del dispositivo è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2001, anche ai trattamenti liquidati in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge finanziaria; pertanto, limitatamente alle prestazioni in oggetto, non sarà più necessario risalire alla data di decorrenza delle stesse o a quella relativa alla maturazione dei requisiti per stabilire la loro totale o parziale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Successivamente si dispone (comma 2) che, sempre a partire dal 1° gennaio 2001, per tutti i pensionati di qualsiasi gestione, la quota di pensione di anzianità, invalidità e dell'assegno diretto di invalidità eccedente il trattamento minimo, è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo nella misura non più del 50%, bensì del 70%.

Ma ancora più rilevante è il limite posto alla trattenuta che non può superare il 30% del reddito da lavoro autonomo.

Si dovrà, pertanto, calcolare la quota di pensione incumulabile relativa al 30% dell'eccedenza del trattamento minimo e metterla a confronto con l'altro limite rappresentato dal 30% del reddito da lavoro autonomo: l'importo più basso tra i due rappresenta la quota incumulabile.

In altre parole, se il 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo coincide con il 30% del reddito da lavoro autonomo i due limiti si equivalgono; se invece il 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo è maggiore del 30% del reddito da lavoro autonomo, è quest'ultimo limite la quota incumulabile; se invece il 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo è minore del 30% del reddito da lavoro autonomo, la quota incumulabile è rappresentata dal primo limite.

Alcuni esempi possono servire a comprendere meglio il meccanismo. Dagli esempi riportati si rileva una situazione di equivalenza, una situazione di convenienza per la trattenuta commisurata al reddito ed una situazione di convenienza per la trattenuta commisurata alla eccedenza del trattamento minimo:

Esempio 1 (equivalenza)	
Importo pensione annuo	35.000.000
trattamento minimo	9.605.700
1° limite $[(35.000.000 - 9605.700) \times 30\%]$	7.618.290
reddito lavoro autonomo annuo	25.394.300
2° limite $(25.394.300 \times 30\%)$	7.618.290
Trattenuta annua	7.618.290

Esempio 2 (commisurazione su reddito)	
Importo pensione annuo	35.000.000
trattamento minimo	9.605.700
1° limite $[(35.000.000 - 9605.700) \times 30\%]$	7.618.290
reddito lavoro autonomo annuo	20.000.000
2° limite $(20.000.000 \times 30\%)$	6.000.000
Trattenuta annua	6.000.000

Esempio 3 (commisurazione su eccedenza minimo)	
Importo pensione annuo	35.000.000
trattamento minimo	9.605.700
1° limite $[(35.000.000 - 9605.700) \times 30\%]$	7.618.290
reddito lavoro autonomo annuo	30.000.000
2° limite $(30.000.000 \times 30\%)$	9.000.000

In questo caso trattenuta annua	7.618. 290
------------------------------------	---------------

Per le prestazioni liquidate anteriormente alla data del 1° gennaio 2001 continuano a trovare applicazione le previgenti normative se più favorevoli.

## **10. Cumulo tra rendita INAIL e pensione di reversibilità**

Un'altra disposizione estremamente importante è quella contenuta nell'articolo 73 in materia di cumulo fra rendita INAIL e pensione di reversibilità.

L'origine del problema è l'articolo 1, comma 43, della legge n° 335/95: Tale comma aveva previsto la totale incumulabilità fra la rendita INAIL e le pensioni di inabilità, di reversibilità e gli assegni ordinari di invalidità liquidati per lo stesso evento invalidante.

Subito dopo l'entrata in vigore di quella normativa ci si accorse delle anomalie che si venivano a creare e si intraprese una certa linea di contenzioso, coronata da successo in alcune sedi giudiziarie di merito.

Sull'onda di quelle iniziative si è mosso anche il legislatore, tant'è che nella delega per il riordino dell'INAIL, contenuta nell'articolo 55 della legge n° 144/99, fu previsto di rimuovere il divieto di cumulo per le pensioni di reversibilità.

Nonostante ciò il decreto legislativo n° 38/2000, attuativo di quella delega, non ha affrontato l'argomento e la questione è stata riproposta nel febbraio del 2000, da parte del Governo all'interno del disegno di legge di proroga del termine per l'attuazione della delega di riordino degli ammortizzatori sociali (Atto Camera n° 7022); l'infelice sorte di quel disegno di legge ha visto ora confluire il tutto all'interno della legge finanziaria.

La nuova normativa stabilisce (comma 1) che, dal 1° luglio 2001, non opera più il divieto di cumulo tra il trattamento di reversibilità e la rendita INAIL, in caso di decesso del lavoratore conseguente sia ad infortunio che a malattia professionale.

L'efficacia della nuova norma trova applicazione anche sulle pensioni di reversibilità liquidate in data anteriore, anche se con effetto sulle rate dal 1° luglio 2001.

Va, infine, precisato che l'abolizione del divieto di cumulo è applicabile unicamente ai trattamenti di reversibilità e non anche all'assegno ordinario di invalidità e/o alla pensione di inabilità.

A questo punto si inserisce nel percorso normativo la complessa vicenda del successivo articolo 78 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili).

In premessa va ricordato che il Governo, in data 24 novembre 2000, ha approvato un decreto-legge (n° 346/2000) all'interno del quale il comma 2 dell'articolo 1 faceva retroagire al 1° luglio 2000 la suddetta abrogazione ed i relativi effetti.

Invece il comma 20 dell'articolo 78 fa retroagire gli effetti della abrogazione dal 1°

gennaio 2001.

Allo stato degli atti, quindi, potrebbe sorgere qualche dubbio sulla efficacia del decreto-legge relativamente al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2000. Anche se, a nostro avviso, è possibile sostenere la validità di quanto stabilito dal decreto in base a quanto afferma il comma 33 dello stesso articolo 78, che così recita: "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n° 346".

Per quanto riguarda il contenzioso precedentemente intrapreso riteniamo sia opportuno continuare a coltivarlo per ottenere i ratei pregressi. Per quanto concerne, poi, le altre questioni di contenzioso individuate a suo tempo (vedi circolare INCA n. 65 del 18.6.97) si fa presente che è necessario continuare ad andare avanti in tutte le fattispecie. A tale proposito si segnala la prima sentenza della Corte di Cassazione (n° 16135 del 22 dicembre 2000) nella quale viene favorevolmente risolta la questione del diritto al cumulo fra rendita INAIL ed SO scaturita da una pensione di vecchiaia di cui era titolare il dante causa.

## **11. Danno biologico**

Tornando all'articolo 73, va ancora segnalato un intervento (comma 3) di modifica del decreto legislativo n° 38/2000 in materia di INAIL, anche se si tratta di una variazione marginale tendente a far comprendere meglio il fatto che il nuovo criterio di liquidazione del danno biologico di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo trova applicazione per gli infortuni sul lavoro verificatisi e per le malattie professionali denunciate successivamente alla data del 25 luglio 2000.

## **12. Previdenza complementare e TFR nel Pubblico Impiego**

L'articolo 74 riguarda la previdenza complementare dei pubblici dipendenti.

La prima modifica rilevante (comma 1) riguarda la destinazione delle risorse (200 miliardi annui a partire dall'anno 1998) già precedentemente destinate a contribuire al decollo della previdenza complementare. Mentre in precedenza, infatti, erano destinate a coprire la quota effettiva di TFR da trasferire ai fondi pensione, ora diventano quota del datore di lavoro per il finanziamento della previdenza complementare.

Tali risorse, a partire dal 2001 sono incrementate di ulteriori 100 miliardi annui. E' bene precisare che lo stanziamento complessivo di 300 miliardi è riferito alla quota datore di lavoro destinata al finanziamento dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo (ministeri, aziende, scuola, corpi di polizia).

Non sono dunque ricompresi i dipendenti degli enti locali (comuni, province, regioni, comunità montane, ASL) e degli enti pubblici non economici (INPS, INAIL, CONI, ecc.), per i quali una specifica direttiva dei comitati di settore all'ARAN dovrà definire la quantità complessiva di risorse da destinare ai fondi pensione, quale contributo a carico del datore di lavoro.

Positiva è, comunque, l'intenzione (comma 2) di mantenere la destinazione a tale scopo dei 200 miliardi annui per gli anni 1999 e 2000. Tali miliardi, unitamente ai nuovi 300 miliardi, sono trasferiti all'INPDAP, che provvederà successivamente a versarli ai fondi pensione, con modalità che saranno definite in un DPCM da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria.

Confermando le previsioni contenute nel DPCM 20 dicembre 1999, viene fissata (comma 3) al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR, la quota del TFR che, i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dovranno destinare ai fondi pensione nel caso di opzione alla previdenza complementare. Le parti istitutive potranno, con apposito accordo, modificare successivamente tale quota.

Sembra, con questo comma, che il discrimine temporale tra vecchi e nuovi assunti, già spostato dal 1 gennaio 1996 al 30 maggio 2000, venga ulteriormente differito al 31 dicembre 2000, con i diversi effetti che ciò comporterà in tema di TFR e previdenza complementare.

Un'altra rilevante novità (comma 4) è quella che modifica il comma 8 dell'articolo 1 della legge n° 335/95. Tale comma prevedeva che per i dipendenti pubblici la gestione del TFR rimanesse affidata agli enti gestori dei pregressi trattamenti di fine servizio.

Con tale modifica, invece, per i dipendenti pubblici delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, la corresponsione del TFR avverrà da parte degli enti datori di lavoro con contemporanea cessazione di ogni obbligazione contributiva in tal senso. In pratica, poiché in tali regioni sono già operanti fondi regionali destinati anche ai pubblici dipendenti. Tale modifica è destinata a sbloccare tali fondi, consentendo loro di operare a pieno anche dal punto di vista della gestione finanziaria.

Nel comma 5 sono contenute disposizioni in materia di previdenza complementare, che apportano modifiche al D.lgs 124/93.

In primo luogo, viene modificata la norma prevista nel comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo n° 124/93 che fissa nei dodici mesi successivi all'autorizzazione il termine massimo entro il quale il fondo pensione è obbligato ad iniziare la propria attività, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima.

Per effetto del dispositivo in finanziaria, sarà la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) a disciplinare le ipotesi di decadenza nei confronti non solo di fondi non attivati entro il termine dei dodici mesi, ma anche di quelli che non dovessero raggiungere la base associativa minima.

### **13. Incentivi al ritardo del pensionamento di anzianità**

L'articolo 75, prevede incentivi per i lavoratori anziani del settore privato affinché proseguano l'attività lavorativa e ritardino il pensionamento.

La disposizione (comma 1) troverà applicazione a partire dal 1° aprile 2001 e riguarderà sia coloro che già hanno maturato il diritto a pensione di anzianità, sia coloro che lo matureranno successivamente.

Per l'acquisizione del diritto alla pensione di anzianità, ovviamente, si dovrà fare

riferimento alle disposizioni di carattere generale di cui alla legge n° 335/95, e quindi alla tabella B allegata alla stessa legge così come modificata dai commi 6 e 7 dell'articolo 59 della legge n° 449/97.

L'interpretazione letterale della norma potrebbe far sorgere problemi in riferimento alla condizione dei lavoratori dipendenti, che acquisiscono il diritto a pensione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, anche se, a nostro avviso, la volontà del legislatore è estremamente chiara (incentivi per i lavoratori anziani del settore privato che ritardano il pensionamento). La condizione è quindi quella di essere lavoratore anziano del settore privato (iscritto al FPLD al momento in cui esercita l'opzione), mentre appare ininfluyente in quale gestione si maturano i requisiti per il diritto. Vedremo se le norme applicative e le relative interpretazioni ci daranno ragione.

Per memoria, comunque, si riportano sia la tabella B (applicabile ai derogati), sia la tabella C (applicabile alla generalità dei soggetti), sia il requisito per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

**Tabella B - Lavoratori derogati**

Anno	Età e contributi	Solo contributi
2000	54 e 35	37
2001	54 e 35	37
2002	55 e 35	37
2003	55 e 35	37
2004	56 e 35	38
2005	56 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

*(art. 1, comma 26, legge n° 335/95 e art. 59, comma 7, legge n° 449/97)*

**Tabella C - Lavoratori dipendenti privati**

Anno	Età e contributi	Solo contributi
1998	54 e 35	36
1999	55 e 35	37
2000	55 e 35	37
2001	56 e 35	37
2002	57 e 35	37
2003	57 e 35	37
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39

2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

(art. 59, comma 6, legge n° 449/97)

### **Lavoratori autonomi**

<b>Periodo</b>	<b>Età e contributi</b>	<b>Solo contributi</b>
1998..2000	57 e 35	40
Dal 2001	58 e 35	40

(art. 1, comma 28, legge n° 335/95 e art. 59, comma 6, legge n° 449/97)

In presenza dei suddetti requisiti, il lavoratore ha facoltà di rinunciare all'accredito contributivo, facendo venir meno, di conseguenza, ogni obbligo di versamento da parte del datore di lavoro; nel frattempo la misura della pensione resterà cristallizzata all'importo determinato al momento dell'opzione ed è aumentata solo della percentuale relativa alla perequazione automatica.

L'esercizio di detta facoltà, tuttavia, è subordinato a due condizioni (comma 2):

il lavoratore deve impegnarsi a ritardare il pensionamento di almeno due anni dalla prima finestra utile successiva alla data dell'opzione;

il lavoratore ed il datore di lavoro debbono stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al periodo di ritardo del pensionamento.

La facoltà di rinuncia alla contribuzione può essere esercitata anche più volte (comma 3), ed in tal caso, dopo il primo periodo, non esiste più il vincolo della durata biennale.

La pensione (comma 4) sarà calcolata senza tenere conto del periodo lavorativo nel corso del quale non sono stati versati i contributi, per cui l'importo finale non sarà altro che quello che sarebbe spettato al momento in cui si è rinunciato alla contribuzione, maggiorato degli incrementi costo vita nel frattempo verificatisi.

Dal punto di vista pratico l'incentivo maggiore lo riceve il datore di lavoro poiché è colui che sostiene la maggior parte del carico contributivo; del contributo complessivo pari al 32,7% (parte destinata al fondo pensioni), infatti, l'8,89% è a carico del lavoratore ed il restante 23,81% è a carico del datore di lavoro.

Ad esempio, su una retribuzione lorda di lire 50.000.000, il risparmio per il datore di lavoro è di lire 11.905.000, mentre per il lavoratore è di lire 4.445.000, che al netto delle imposte si riduce a lire 3.022.600.

In ogni caso tutti i meccanismi applicativi dei suddetti benefici saranno definiti all'interno di una decreto ministeriale (comma 6), che dovrà anche regolamentare tutti i criteri di verifica della varie condizioni poste.

Un'altra rilevante novità (comma 5) riguarda tutti i lavoratori che, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima dei 40 anni prima del compimento dei 60 anni di età se

donna o dei 65 anni se uomo, decidono di proseguire l'attività lavorativa.

Per tali soggetti, infatti, in precedenza la contribuzione eccedente i 40 anni non era produttiva di effetti, tranne che nel caso di opzione per il sistema contributivo.

La nuova disposizione prevede, invece, che il 40% di detta contribuzione verrà destinato alle regioni di appartenenza del lavoratore per interventi in favore degli anziani e delle famiglie, mentre il restante 60% concorrerà a determinare un incremento della pensione da calcolarsi con il sistema contributivo; sarà, in pratica, una nuova misura di montante (in luogo del 33%) su cui calcolare un pro-quota contributivo.

Per tornare all'esempio precedente, con una retribuzione annua di lire 50.000.000 e con una contribuzione pari a lire 16.350.000 (32,7%), la regione riceverà da quel lavoratore un contributo di lire 6.540.000 (40%) ed il lavoratore, riceverà, al raggiungimento dell'età pensionabile, per quell'anno di attività una maggiorazione annua della pensione pari a lire 506.490 (16.350.000 x 60% x 6,136%).

#### LAVORATORI PRIVATI CON I REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PENSIONE DI ANZIANITA'

Possibile opzione dal 1° aprile 2001 per i lavoratori dei dipendenti del settore privato

Posticipare l'accesso alla pensione per un periodo di almeno due anni, in ogni caso non oltre l'età pensionabile di vecchiaia.

L'opzione può essere esercitata più volte – dopo il primo periodo la durata del contratto a termine può essere anche inferiore a due anni –

Condizione: stipulare con il datore di lavoro un contratto a termine di durata pari al posticipo del pensionamento

Procedura: il lavoratore deve dare comunicazione all'INPS, con allegata la copia del contratto a termine, che ha come decorrenza la data dalla prima finestra di pensionamento utile, e rilasciare dichiarazione, sia all'INPS sia al datore di lavoro, di rinuncia ai contributi previdenziali per la durata del contratto e l'impegno a posticipare l'accesso alla pensione.

Il beneficio

Per la durata del contratto a termine al lavoratore non deve essere trattenuta la quota contributiva a suo carico 8,89%.

Terminato il contratto (o alla cessazione anticipata dello stesso per cause non imputabili al lavoratore) il lavoratore può accedere alla pensione ( con decorrenza al mese successivo la successione) che sarà liquidata senza tenere conto del periodo in cui non è stata versata la contribuzione previdenziale, sulla base dei criteri di calcolo vigenti alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità.

#### **14. Lavoratori socialmente utili**

L'articolo 78, invece, contiene una serie di interventi in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili, avendo raccolto molti dei contenuti del decreto-legge n° 346/2000 che, come già ricordato, è destinato alla decadenza.

Innanzitutto vengono differiti (comma 1) fino al 30 aprile 2001 i termini di presentazione delle domanda di "prepensionamento" per i lavoratori socialmente utili, pur rimanendo fissata al 31.12.1999 la data di raggiungimento dei requisiti.

Al fine di diminuire, fino ad esaurimento, il numero dei lavoratori socialmente utili (oggi ancora più di 80 mila), e per dar loro un'occupazione stabile, lasciando inalterata la possibilità per le Regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano di stipulare convenzioni, impiegando le risorse del Fondo per l'occupazione (secondo quanto già stabilito all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n° 81/2000), viene conferita (comma 2) al Ministero del lavoro la possibilità di stipulare con le Regioni particolari convenzioni entro il 30 giugno 2001.

Di conseguenza vengono allungati i tempi dell'utilizzo del Fondo per l'occupazione e quelli delle prestazioni in attività socialmente utili. Pertanto il termine del 30 aprile 2001, fissato dall'articolo 8, comma 3, del già citato decreto legislativo ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo, viene differito al 30 giugno 2001, e il rinnovo della durata della prestazione quantificato in 6 mesi (articolo 4, comma 2), viene protratto a 8 mesi.

In particolare le suddette convenzioni dovranno prevedere:

Le Regioni dovranno programmare piani d'inserimento nel lavoro (stabile) per quei lavoratori, che entro il 31.12.1999 siano stati impegnati in progetti per 12 mesi. Per il primo anno, la quota dei lavoratori da inserire dovrà essere non inferiore al 30% di coloro che risultano nel bacino regionale. Le convenzioni potranno essere rinnovate di anno in anno, previa valutazione dei risultati raggiunti e dopo aver fissato nuovi obiettivi d'inserimento.

Le Regioni verseranno all'INPS l'intero onere finalizzato all'erogazione dell'assegno comprensivo dell'ANF per attività socialmente utili (compresa la quota del 50% che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n° 81/2000 avrebbe dovuto essere versata dall'ente utilizzatore), a tutti i lavoratori non inseriti in un'occupazione stabile entro il 31.12.2000, ad eccezione dei lavoratori già impegnati in attività interregionali e di quelli che entro la medesima data hanno compiuto i 50 anni. Inoltre, si prevede un ulteriore finanziamento, non inferiore al precedente per favorire la stabilizzazione di altri lavoratori interessati da situazioni di straordinarietà.

Coloro che al 31.12.2000 hanno compiuto i 50 anni e hanno maturato 12 mesi in progetti di lavori socialmente utili nel periodo 1° gennaio 1998 e 31.12.1999 potranno continuare a svolgere tali attività e percepire il rispettivo assegno (comprensivo dell'ANF) per tutto il 2001.

Le Regioni potranno, una volta stanziata le risorse per far fronte all'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili, impiegare quelle rimaste per misure di politiche attive per l'occupazione.

Una novità molto attesa e positiva (comma 5), è quella che va a risolvere il contenzioso derivante dal mancato accoglimento da parte INPS delle domande di "prepensionamento" LSU di quei lavoratori che, pur avendo partecipato per 12 mesi ad attività socialmente utili nel periodo 1998/1999, non erano stati immessi nei progetti

veri e propri, ma utilizzati in dette attività per chiamata diretta da parte degli enti.

La norma in esame, infatti, stabilisce che sono ammessi alla prosecuzione volontaria e pertanto al "prepensionamento" LSU, tutti coloro che nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 sono stati adibiti ai lavori socialmente utili per 12 mesi anche al di fuori dei progetti, perché utilizzati ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n° 468/97 e che erano stati esclusi dal "prepensionamento".

Viene altresì stabilito che per i suddetti lavoratori debba essere presentata domanda entro il 30 aprile 2001. E' ovvio che per coloro i quali è stato avviato un ricorso amministrativo od anche legale, dovrà intervenire un provvedimento di accoglimento che sarà opportuno sollecitare, presentando istanza di riesame all'INPS entro la suddetta data. Per gli altri casi, ovvero per coloro che non hanno ancora presentato la domanda o per quelli a cui l'INPS non ha ancora dato risposta, occorrerà tenere presente la data del 30 aprile 2001 come ultima possibilità.

Viene poi previsto (comma 6), limitatamente all'anno 2001, che le regioni e gli altri enti locali con vuoti di organico, nell'ambito delle proprie possibilità finanziarie, potranno operare assunzioni - relativamente ai livelli per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo - tra i LSU, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 12 (disciplina transitoria) del decreto legislativo n° 468/97 che quantificava nel 30% dei posti la quota di lavoratori LSU da assumere. In caso di assunzione a tempo indeterminato l'incentivo di 18 milioni, concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici comprese le cooperative (articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n° 81/2000), viene esteso anche agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria.

#### Mobilità e LSU

La norma (comma 29, art. 78) corregge l'articolo 1, comma 14, del già citato decreto-legge n° 346/2000 inerente il trattamento di mobilità nei termini seguenti:

il trattamento di mobilità da prorogare fino al 31 dicembre 2001 è quello in essere al 31 dicembre 2000 (invece che al 14 febbraio 2000);

il numero di lavoratori interessati alla predetta modifica è di 289 unità e nel limite di 14 miliardi (anziché di 145 unità e 7 miliardi e 240 milioni).

Un ulteriore intervento (comma 31) è poi quello destinato a favorire la stabilità di occupazione dei lavoratori impegnati in progetti LSU presso istituti scolastici; con apposito decreto del Ministero della Pubblica istruzione verranno definite procedure di terziarizzazione (cioè di lavoro affidato ai suddetti LSU).

Sempre in favore dei lavoratori impegnati in progetti LSU, ma anche per concorrere a costruire l'anagrafe dei beni immobiliari e la sua integrazione con i servizi informativi catastale e ipotecario, viene poi consentita (comma 32) la stipula di contratti per l'assunzione di detti lavoratori a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, fino ad un massimo di 1650 unità.

## **15. Lavori usuranti**

Poiché la normativa dei lavori usuranti, pur essendo stata più volte oggetto di aggiornamenti, non è ancora giunta all'applicazione definitiva per i problemi derivanti dalla ripartizione dell'onere contributivo aggiuntivo, si tenta ora (comma 8), in attesa della suddetta definizione, di sboccare la situazione di stallo e si stabilisce che dal 2001 si dia il via alla parziale applicazione, limitatamente alle attività maggiormente usuranti già individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro del 19 maggio 1999, e alle particolari condizioni che successivamente elencheremo.

Dalla lettura dei commi, si evince che agli assicurati (di tutte le casse previdenziali) che, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n° 374/93, ovvero dall'ottobre 1993, hanno svolto le predette mansioni, viene riconosciuto il beneficio della riduzione del requisito di età e di contribuzione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n° 374/93, a condizione che entro il 31 dicembre 2001 possano far valere (alternativamente):

i requisiti per la pensione di anzianità, requisiti che vengono ridotti per quanto riguarda l'età di 2 mesi per ogni anno di attività maggiormente usurante fino ad un massimo di un anno, e per quanto riguarda la contribuzione di 1 anno ogni 10 anni di attività maggiormente usurante;

i requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime retributivo o misto, requisiti che vengono ridotti per quanto riguarda l'età di 2 mesi per ogni anno di attività usurante fino ad un massimo di 60 mesi (5 anni), e per quanto riguarda la contribuzione di 1 anno ogni 10 anni di attività maggiormente usurante;

i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo, ovvero 5 anni di contribuzione e 65 anni di età, o in età compresa fra i 57 e i 65 anni con un importo di pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale, tenendo conto che il lavoratore in tal caso può optare per la riduzione del limite di età pensionabile fino ad un massimo di 1 anno, ovvero per la maggiorazione del coefficiente di calcolo in relazione all'età anagrafica nella misura di 1 anno ogni 6 anni di lavoro maggiormente usurante.

In ordine ai predetti requisiti sorgono alcuni problemi, il primo dei quali è relativo al beneficio contributivo di 1 anno ogni 10 anni; mentre l'INPS ha già a suo tempo affermato (circolare n° 65 del 6 marzo 1995 - punto 1.1.3) che il beneficio della riduzione dell'età è frazionabile anche per giornate, ferma restando la necessità di dover far valere 1 anno di attività usurante continuativa e almeno 4 mesi di lavoro usurante in ciascun anno, nulla è mai stato detto in ordine alla frazionabilità del beneficio della riduzione del requisito contributivo, anche se l'inserimento di tale riferimento al punto 1 delle condizioni già richiamate farebbe supporre una esplicita volontà in tal senso.

Altro aspetto curioso è quello del punto 3 poiché è estremamente improbabile che ci si possa trovare di fronte un lavoratore che, per essere destinatario del sistema contributivo, abbia iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995 e sia oggi nelle condizioni di poter chiedere la pensione di vecchiaia; il rinvio dell'opzione per il sistema contributivo, fra l'altro, non fa altro che rendere ancora più improbabile tale ipotesi.

Viene previsto (comma 11) che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria, il Ministero del lavoro di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dovrà emanare un apposito decreto in merito alle modalità di attestazione delle attività usuranti svolte.

I lavoratori che hanno i suddetti requisiti ed intendono avvalersi del beneficio di cui al comma 8, devono presentare domanda all'Ente previdenziale di competenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal comma 11,

pena la decadenza dal beneficio stesso.

Per come è costruito il meccanismo, e tenuto conto che in altra parte della norma (comma 13) si dà copertura all'onere conseguente, utilizzando lo stanziamento di 250 miliardi annui previsto dalla legge n° 335/95, parrebbe quasi che si voglia chiudere il periodo pregresso addossando tutto il costo a carico dello Stato, lasciando però in dubbio le sorti future della disposizione almeno fino a quando le parti non saranno riuscite a trovare un accordo per la copertura dell'onere derivante dall'innalzamento delle aliquote contributive.

Per memoria e per opportuna conoscenza riportiamo l'elenco delle attività particolarmente usuranti, contenuto nel decreto ministeriale del 19 maggio 1999:

- "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori nelle cave": mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- "lavori nelle gallerie": mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Per i lavoratori addetti alle lavorazioni anzidette è stato emanato il DM 17 aprile 2001 n. 144, con il quale si dà attuazione ai benefici previsti dalla finanziaria e dalle altre norme richiamate